



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NATOLA	LIVIO MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	FUSCO	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRILLO	RENATO VALENTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>		ALFONSO	
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2699/11
depositato il 21/02/2011

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068 1997
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 068 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820050.

- IRPEF

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE MILANO EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

proposto dal ricorrente:

C M

difeso da:

AVV. MATTEO SANCES
C/O ST. SANCES
P.ZZA A. MORRONE NR. 27 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 2699/11

UDIENZA DEL

25/02/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

3826/25/14

PRONUNCIATA IL:

25.2.14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16.4.14

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra M ~~_____~~ S C ~~_____~~ , sostiene che in data 24.12.2019 veniva a conoscenza, tramite lo sportello di EQUITALIA ESATRI spa, di una serie di 13 cartelle emesse nei suoi confronti per tributi vari dal 1997 al 2005, per un importo complessivo di € 13.328,27 .

Avverso tali cartelle la sig.ra C ~~_____~~ , come in atti rappresentata, proponeva ricorso innanzi a questa C.T.P. di Milano sostenendo:

- 1) la mancata notifica delle Cartelle di pagamento.
- 2) L'errata indicazione delle somme iscritte a ruolo.

La parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento delle cartelle previa sospensione degli atti impugnati, ai sensi dell'Art. 47 D.Lgs. 546/92, con vittoria di spese.

Si costituiva EQUITALIA spa che sosteneva la legittimità del proprio operato e concludeva chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione per quelle cartelle di competenza del giudice ordinario e che per il resto il ricorso fosse rigettato con vittoria di spese.

Il ricorso veniva assegnato alla sez.25 di questa C.T.P. di Milano, che all'udienza del 11.3.2011 con ordinanza accoglieva l'istanza di sospensione.

Successivamente all'udienza del 25.02.2014 il ricorso veniva posto in discussione per il merito in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va detto quanto segue:

Per le 4 Cartelle, relative a contravvenzioni al codice della strada, andrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione della C.T.P. in quanto le stesse sono di competenza del giudice ordinario.

Per le 3 Cartelle , per le quali c'è stato lo sgravio, come EQUITALIA sostiene, andrebbe dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Per le restanti Cartelle vanno fatte le seguenti considerazioni:

Parte ricorrente lamenta che il concessionario ha prodotto semplicemente fotocopie dell'avviso di ricevimento delle raccomandate, contestando la conformità di tali copie rispetto alle originali ai sensi dell'Art. 2712 c.c.

/ Segue

R.G.R.
N. 2699/11

/ Segue

A seguito di tale contestazione ne deriva la perdita di valenza probatoria della documentazione prodotta, per cui la sola produzione degli estratti di ruolo insieme alle relate non prova assolutamente il debito tributario.

Il concessionario per provare il corretto contenuto delle pretese creditorie deve produrre copia della Cartella, come previsto dall'Art.26 comma 4 del DPR n. 602/73 che così recita: " Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione ".

Ma il concessionario neanche in sede di giudizio ha prodotto tali cartelle.

Da ultimo va detto che la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sez. VI-T civile con ordinanza 30.7.2013 n. 18252 ha statuito che " Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa ".

In pratica, secondo la Suprema Corte, la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto. La predetta sentenza conferma l'indirizzo già espresso da alcune sentenze della C.T.P. di Parma (vedi sentenza n. 15/07/10 e n. 40/01/10) ove si legge :
" EQUITALIA..... si riserva di produrre solo le relate di notifica e non le Cartelle; tale comportamento risulta errato in quanto è noto che le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento non hanno alcun valore probatorio in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno ".

In conclusione la concessionaria, nel caso che ci occupa, non ha dato la prova dell'effettivo contenuto delle cartelle e della loro avvenuta notifica, in violazione del combinato disposto degli Artt. 2697 c.c. e Art.26 quarto comma DPR 602/73. Per tutto quanto innanzi il ricorso va accolto, in quanto le controdeduzioni di EQUITALIA sono carenti di adeguato supporto probatorio.

In considerazione della complessità delle questioni trattate le spese vanno compensate ai sensi del combinato disposto degli Art.15 comma 1 D.Lgs. 546/92 e Art. 92 comma 2 c.p.c.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, li 25 Febbraio 2014

IL RELATORE
dr. Giuseppe Fusco



IL PRESIDENTE
dr. Livio Michele Natola

